informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 287 – 22 SETTEMBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE IMPOSTE DIRETTE

È FACOLTATIVA LA DEDUZIONE FISCALE DEGLI AMMORTAMENTI SOSPESI

RIFERIMENTI

- **Art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, DL n. 104/2020**
- **Risposta interpello Agenzia Entrate 17.9.2021, n. 607**
- **Informative SEAC 3.5.2021, n. 136 e 14.5.2021, n. 148**

IN SINTESI

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che la deduzione fiscale delle quote di ammortamento sospese ai fini civilistici è una possibilità e non un obbligo. La stessa, pertanto, può essere operata o meno a discrezione del soggetto interessato.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

In considerazione dell'emergenza COVID-19, con l'art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", il Legislatore ha previsto la **possibilità di sospendere, in tutto o in parte, l'ammortamento nel bilancio 2020** in deroga a quanto stabilito dall'art. 2426, C.c.. A fronte della sospensione:

- è richiesta la destinazione ad una riserva indisponibile di utili per un ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata;
- è necessario darne specifica indicazione nella Nota integrativa;
- la quota non imputata nel 2020 va iscritta a Conto economico del bilancio 2021 e, con analogo criterio, vanno differite le quote degli esercizi successivi, con conseguente slittamento di un anno del piano originario di ammortamento. Nel caso in cui non sia possibile estendere la vita utile del bene, la quota sospesa va spalmata sulla vita utile residua del bene con conseguente aumento delle quote di ammortamento originarie (Informativa SEAC 3.5.2021, n. 136).

Considerato che ai sensi dell'art. 109, comma 4, TUIR la deducibilità delle spese e dei componenti negativi ai fini delle imposte dirette è ammessa se e nella misura in cui gli stessi risultano imputati a Conto economico (ferme restando le specifiche deroghe), il citato comma 7-quinquies dispone che:

*"la **deduzione della quota di ammortamento** di cui al comma 7-ter **è ammessa** alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102 - bis e 103,* [TUIR], ***a prescindere dall'imputazione al conto economico**.*
*Ai fini della **determinazione del valore della produzione netta** ... la deduzione della quota di ammortamento di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7,* [D.Lgs. n. 446/97] *è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, **a prescindere dall'imputazione al conto economico**".*

In tal modo il Legislatore ha voluto evitare che la scelta di sospendere gli ammortamenti civilistici comportasse, in automatico, l'impossibilità di dedurre le corrispondenti quote di ammortamento in sede di determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette / valore della produzione ai fini IRAP. Tale quadro normativo ha fatto sorgere la questione riguardante la corretta interpretazione della citata disposizione ai fini della deducibilità delle quote di ammortamento. In particolare non risulta(va) chiaro se la deducibilità fiscale rappresentasse un obbligo ovvero una facoltà.

LA SOSPENSIONE DELL'AMMORTAMENTO AI FINI FISCALI

Rispondendo ad uno specifico interpello, con la recente Risposta 17.9.2021, n. 607 l'Agenzia delle Entrate evidenzia innanzitutto che:

*"**occorre considerare la finalità della disciplina** contenuta nei commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 60 del decreto legge n. 104 del 2020, **tenendo in considerazione la voluntas legis di ridurre l'impatto degli ammortamenti sul risultato di periodo** al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia da COVID-19".*

Considerata la **natura agevolativa** delle disposizioni in esame la stessa Agenzia prosegue precisando che quanto disposto dal citato comma 7-quinquies va inteso

*"nel senso di **consentire ai contribuenti la facoltà di dedurre le quote di ammortamento** ... anche in assenza dell'imputazione a conto economico".*

La deducibilità fiscale delle quote di ammortamento sospese ai fini civilistici, pertanto, **rappresenta una facoltà e non un obbligo** per il contribuente. In altre parole, la sospensione contabile (mancata imputazione delle quote di ammortamento a Conto economico) **può** essere accompagnata anche da una sospensione fiscale (non deducibilità nel mod. REDDITI / IRAP).

Il contribuente può quindi valutare se procedere o meno con la deduzione delle quote di ammortamento in base ad una propria valutazione di convenienza che può derivare, ad esempio, sia dal conseguimento di perdite sia dal fatto di evitare un disallineamento tra valore contabile e valore fiscale dei beni per i quali sceglie la sospensione dell'ammortamento 2020.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it